

(N. 382-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1949

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1949

Esercizio, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi degli ufficiali della Marina, della facoltà concessa, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, al Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, di apportare variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali suddetti.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, citato nella relazione ministeriale che accompagna il presente disegno di legge, e che autorizza l'allora Ministro per la marina a determinare semestralmente, con proprio decreto, le variazioni da apportare ai quadri organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina entro i limiti massimi degli organici previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, l'Amministrazione si proponeva di ridurre gradualmente di semestre in semestre gli organici suaccennati alla cifra di 2.561 ufficiali. Intendevasi peraltro che tali organici potessero essere raggiunti dopo ultimate varie operazioni derivanti dallo stato di guerra e dal Trattato di pace, quali il dragaggio delle mine, la consegna di navi ad altre Nazioni, stralci numerosi, ecc.

Nella speranza di poter realizzare le riduzioni con una certa rapidità nell'intento di arrecare in minor tempo un certo sollievo al bilancio fu, col decreto-legge luogotenenziale del 3 agosto 1944, n. 357, stabilito che la detta facoltà poteva essere esercitata anche ad intervalli più brevi del semestre.

Con successivo provvedimento legislativo fu riconosciuta efficacia alle succitate disposizioni fino a tre mesi dalla conclusione della pace (decreto legislativo 24 maggio 1946), ed infine con decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1417, veniva concessa al Ministro della difesa di concerto col Ministro del tesoro ed a partire dalla data del 24 marzo 1948 (colla quale le anzidette autorizzazioni erano scadute) la facoltà di apportare variazioni provvisorie agli organici in argomento, sempre nei

limiti della legge 3 dicembre 1942, n. 1417, sino alla data di approvazione dei quadri organici definitivi degli ufficiali predetti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1948.

Tale termine è scaduto e non è stato ancora raggiunto un accordo fra il Ministero difesa e Ministero tesoro circa i nuovi organici. Per tali ragioni e tenuto conto della situazione tuttora fluida a causa di speciali circostanze fra le quali sono da annoverarsi le seguenti: le operazioni di dragaggio non ancora ultimate (si prevede possano esserlo fra un anno circa), le consegne di navi ad alcune altre Nazioni secondo il T. P. non ancora compiute, la non ancora avvenuta presentazione

del progetto secondo cui circa 500 militari verrebbero ad essere sostituiti negli uffici da altrettanti impiegati civili, si rende necessario prorogare la facoltà sopra citata, anzichè ad una data fissa, a quella dell'entrata in vigore dei nuovi organici.

Alle suesposte ragioni sembra che se ne potrebbero aggiungere altre, difficili oggi a precisare, e dipendenti da ragioni di politica generale.

Si propone pertanto l'approvazione del presente disegno di legge.

CASARDI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La facoltà indicata nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, concernente variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, può essere esercitata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi per gli ufficiali suddetti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.